

Videosorveglianza.

GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

DEVONO ESSERE COMPATIBILI CON LA PRIVACY

1. La legislazione di riferimento

L'installazione degli impianti di videosorveglianza deve essere effettuata nel rispetto della seguente normativa, finalizzata a tutelare la privacy delle persone ed i diritti dei lavoratori:

- il DLgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il Provvedimento Generale "Videosorveglianza" con il quale il 29/4/04 il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito chiarimenti sull'applicazione del DLgs 196/03 agli impianti di videosorveglianza;¹
- l'art. 615 bis del Codice Penale "Interferenze illecite nella vita privata";
- la legge 300/70 "Statuto dei lavoratori".

1.1 L'ambito di applicazione del DLgs 196/03

In via preliminare occorre individuare l'ambito di applicazione del DLgs 196/03, per chiarire quali impianti di videosorveglianza sono soggetti alle indicazioni di tale decreto.²

Il DLgs 196/03, art. 5, "disciplina il trattamento di dati personali". Le immagini ed i suoni rilevabili mediante un impianto di videosorveglianza rientrano tra i "dati personali", essendo compresa in tali dati "qualunque informazione relativa a persona fisica", art. 4, comma 1, lett. b). In base all'art. 5, comma 3, dello stesso decreto però, "il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione". È pertanto esclusa dall'ambito di applicazione del DLgs

196/03 la videosorveglianza effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali.³

Rientra, invece, nel DLgs 196/03 la videosorveglianza effettuata da persone giuridiche e dal condominio.

In definitiva, non rientra nel DLgs 196/03, ad esempio, l'impianto di videosorveglianza installato dal proprietario di:

- un appartamento, per inquadrare la porta della propria abitazione;
- una villa, per inquadrare l'accesso (cancello e porta) e le pertinenze (giardino, box, ecc.) di tale edificio.

Ricade invece, nell'ambito di applicazione del DLgs 196/03, ad esempio, l'impianto di videosorveglianza installato da:

- un condominio, per inquadrare le aree comuni (cancello di ingresso, cortile, giardino, scale, pianerottoli, ecc.);
- una ditta, per inquadrare le diverse parti del proprio edificio (accessi, finestre, aree di pertinenza, ecc.);
- uno studio professionale, per inquadrare la porta di accesso e le finestre dell'ufficio.

¹ Il Garante per la protezione dei dati personali è l'Autorità, istituita dalla legge 675/96, alla quale il DLgs 196/03 assegna compiti di indirizzo e controllo in materia di trattamento di dati personali. Nel seguito il Provvedimento Generale "Videosorveglianza" verrà indicato con la sigla PV.

² L'impianto di videosorveglianza è costituito da una o più "apparecchiature audiovisive che rilevano in modo continuativo immagini, eventualmente associate a suoni, relative a persone identificabili, spesso anche con registrazione e conservazione dei dati.", PV punto 1. La differenza principale tra un impianto di videosorveglianza e quello videocitofonico è data dal fatto che quest'ultimo impianto rileva le immagini e la voce, per un tempo limitato, soltanto quando la persona lo aziona.

³ Se il titolare dell'impianto diffonde le immagini che ha registrato, o le rende sistematicamente disponibili ad altre persone, la videosorveglianza rientra nel DLgs 196/03.

Il fatto che le immagini vengano registrate è invece irrilevante ai fini dell'applicabilità del DLgs 196/03.

1.2 Il consenso dell'interessato

Il DLgs 196/03 prevede che i *privati* e gli *enti pubblici economici* possano trattare dati personali solo se vi è il consenso preventivo espresso (ovvero scritto) dall'interessato, art. 23, comma 1.

Lo stesso DLgs 196/03 individua però alcune eccezioni; in particolare l'art. 24, comma 1, lettera g), prevede che non occorra il consenso nei casi, specificamente individuati dal Garante, in cui il trattamento dei dati è necessario "per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati".

La possibilità di installare gli impianti di videosorveglianza (inclusi nell'ambito di applicazione del DLgs 196/03) è praticamente limitata ai suddetti casi individuati dal Garante, visto che risulta di fatto impossibile ottenere il consenso (scritto) di tutti coloro che possono essere ripresi dalle telecamere.

Nell'individuare i casi in cui consentire l'installazione degli impianti di videosorveglianza, il Garante ha tenuto conto del fatto che l'installazione di tale tipo di impianto "comporta l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento", PV, punto 2.2.

La videosorveglianza deve pertanto essere effettuata soltanto laddove effettivamente necessaria (principio di necessità).⁴

2. Regole per impianti di videosorveglianza

2.1 Impianto non soggetto al DLgs 196/03

Se l'impianto di videosorveglianza non rientra nel DLgs 196/03, non vi sono vincoli alla sua realizzazione, e può dunque essere installato a discrezione del proprietario; non è inoltre necessario prevedere il cartello che indica la presenza delle telecamere.

L'unico limite da tenere presente, in tale caso, riguarda l'inquadratura delle telecamere ed è dettato dall'art. 615 bis c.p. che punisce chi "mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata" di altre persone.⁵ Come espressamente ricordato al punto 6.2.5 del PV "al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l'abitazione di altri condomini".⁶ Dunque il proprietario può videosorvegliare la porta del proprio appartamento, ma la telecamera deve essere posizionata in modo da non inquadrare le porte delle abitazioni vicine, il pianerottolo, le scale, ecc.

2.2 Impianto soggetto al DLgs 196/03

Se l'impianto di videosorveglianza rientra nel DLgs 196/03:

- a) può essere realizzato soltanto nei casi espressamente indicati dal Garante;
- b) le immagini devono rispettare i limiti individuati dal Garante (che si aggiungono a quelli dettati dall'art. 615 bis c.p.);
- c) deve essere obbligatoriamente previsto un avviso per indicare la presenza delle telecamere;
- d) devono essere rispettati specifici obblighi nel caso i dati (immagini e suoni) rilevati siano registrati.

L'installazione degli impianti di videosorveglianza non è invece soggetta, salvo casi molto particolari, ad autorizzazione da parte del Garante, né ad alcun obbligo di notifica.⁷

a) Quando è consentito realizzare l'impianto di videosorveglianza

Il Garante ha previsto la possibilità di installare l'impianto di videosorveglianza quando sia finalizzato a perseguire la tutela e la sicurezza delle persone e dei beni (o la prevenzione degli incendi e la sicurezza sul lavoro).

Secondo il punto 6.2.1 del PV "la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso, qualora... sia effettuata... perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro".

⁴ In pratica il Garante ha individuato i casi in cui il "bilanciamento degli interessi" rende accettabile derogare alla regola generale, che prevede la necessità del consenso dell'interessato, ammettendo che il trattamento dei dati avvenga in assenza del suddetto consenso (il bilanciamento è stato fatto, ad esempio, tra il diritto alla privacy di un soggetto ed il diritto alla sicurezza di un altro soggetto).

⁵ Art. 615 bis c.p. - Interferenze illecite nella vita privata. Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgutesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo d'informazione al pubblico le notizie o le immagini, ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

Art. 614 c.p. - Violazione di domicilio.

Chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.

⁶ Il PV illustra come evitare di incorrere nel reato di cui all'art. 615 bis c.p. anche per gli impianti non soggetti al DLgs 196/03.

⁷ L'autorizzazione è necessaria solo nei casi in cui la videosorveglianza presenta "rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato", DLgs 196/03, art. 17.

La notifica al Garante è prevista unicamente nei casi molto particolari di cui all'art. 37 del DLgs 196/03.

Il Garante aggiunge che, trattandosi di un provvedimento che "comporta un condizionamento per i cittadini", la videosorveglianza va effettuata soltanto in presenza di concrete situazioni di pericolo o di attività che comportano la presenza del pubblico e/o di denaro (ad esempio negozi). Il Garante sottolinea inoltre che la "registrazione dei dati", essendo maggiormente invasiva rispetto alla semplice rilevazione, deve essere prevista solo se indispensabile per raggiungere l'obiettivo prefissato.

Sotto quest'ultimo profilo occorre infine rilevare che il Garante richiede che gli impianti di videosorveglianza siano sempre installati per una finalità precisa e ben individuata. Le caratteristiche dell'impianto non devono essere quindi sovradimensionate rispetto al fine perseguito; ad esempio, se il fine è quello di evitare l'imbrattamento dei muri, è legittima la ripresa di immagini, mentre appare più difficile giustificare la registrazione dei suoni.

b) Limitazioni alle immagini

Il punto 6.2.3 del PV impone che le riprese delle "aree esterne ad edifici e immobili (perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza)" siano effettuate "con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc.)". Rimane poi il divieto di riprendere spazi di proprietà di altri soggetti, per evitare di incorrere nel reato di cui all'art. 615 bis c.p.

c) Cartello informativo

In base all'art. 13 del DLgs 196/03 gli interessati devono essere informati della presenza di una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione dei dati.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 13, comma 3, il Garante ha individuato un fac-simile di cartello informativo, fig 1.⁸

Tale cartello deve:

- essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, ma non necessariamente a contatto con la telecamera;
- avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, devono essere installati più cartelli.

L'omessa collocazione del suddetto cartello espone il titolare dell'impianto di videosorveglianza ad una sanzione amministrativa da 3000 € a 18000 €.

Considerato che la suddetta sanzione è estremamente elevata, è opportuno che l'installatore si adoperi affinché il



Fig. 1 - Cartello informativo

cartello sia non soltanto installato, ma anche debitamente compilato.

d) Obblighi in caso di registrazione dei dati

Le immagini ed i suoni registrati possono essere conservati soltanto per poche ore o, al massimo, per le ventiquattro ore successive alla rilevazione; soltanto in alcuni casi particolari il tempo di conservazione dei dati può arrivare ad una settimana, PV, punto 3.4.⁹

Inoltre, in base all'art. 30 del DLgs 196/03, è necessario designare per iscritto tutte le persone fisiche autorizzate a visionare le registrazioni.

Tra coloro che sono autorizzati a vedere le immagini deve essere inserito il manutentore dell'impianto, se (come normalmente accade) effettuando la manutenzione ha accesso ai dati registrati.¹⁰

3. Applicazioni pratiche

3.1 Abitazioni

Il proprietario di un appartamento può installare un impianto di videosorveglianza della porta del proprio appartamento, senza chiedere alcun permesso a chicches-

⁸ Art. 13 - Informativa

comma 3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

⁹ È ammesso, ad esempio, conservare i dati per una settimana in caso di attività particolarmente rischiose (banche) o per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto).

¹⁰ Il Garante (provvedimento del 2/10/08), chiamato a dirimere una controversia, ha richiamato il titolare di un'impresa che aveva installato un impianto di videosorveglianza con registrazione dei dati, e non aveva inserito il manutentore, che aveva accesso ai dati registrati, tra i soggetti autorizzati al trattamento dei dati stessi.

sia e senza che i vicini possano obiettare alcunché; la telecamera non deve però inquadrare la porta delle abitazioni vicine e le parti comuni.

Il proprietario di una villa può videosorvegliare l'intero edificio e le relative pertinenze (giardino, box, ecc.).

3.2 Aree condominiali

Il condominio può decidere, se ricorrono concrete esigenze di sicurezza, di effettuare la videosorveglianza delle parti comuni (cancello di ingresso, pianerottoli, corridoi e scale comuni, cortile e giardini, autorimessa, ecc.).¹¹

3.3 Luoghi di lavoro

Nei luoghi di lavoro, oltre al DLgs 196/03, deve essere rispettata la legge 300/70 "Statuto dei lavoratori", la quale (art. 4) vieta "l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori".

In base alla suddetta legge "gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali".

In assenza dei sindacati aziendali il datore di lavoro deve richiedere il benessere all'installazione delle telecamere all'ufficio provinciale del lavoro.

In estrema sintesi, la videosorveglianza nei luoghi di lavoro può essere effettuata (ad esempio per esigenze di sicurezza), ma può inquadrare l'attività dei lavoratori soltanto con il benessere del sindacato aziendale o dell'ufficio provinciale del lavoro.

È inoltre vietata la videosorveglianza dei luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa, ad esempio bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi, PV, punto 4.1.

Il datore di lavoro che violi gli obblighi sopra indicati è punito con l'ammenda da 155 € a 1550 € o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.

La suddetta sanzione penale si applica al datore di lavoro, e non all'installatore che realizza l'impianto di videosorveglianza. È però opportuno che l'installatore informi il datore di lavoro dei propri obblighi (ad esempio sottoporre all'approvazione preventiva dell'ufficio provinciale del lavoro gli impianti di videosorveglianza installati nei negozi con dipendenti e, più in generale, nelle attività produttive in cui non sono presenti i sindacati aziendali) per evitare il malcontento del proprio cliente nel caso in cui, in presenza di violazioni rilevate in occasione di un controllo, sia sottoposto ad un procedimento penale.¹²

La fig. 2 riassume quanto riportato nei par. 3.1 ÷ 3.3.

3.4 Ospedali e luoghi di cura

Il punto 4.2 del PV prevede quanto segue:

- l'eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione), devono essere limitati ai casi di stretta indispensabilità, circoscrivendo le riprese solo a determinati locali e a precise fasce orarie;
- il titolare dei dati deve garantire che possano accedere alle immagini solo i soggetti specificamente autorizzati (es. personale medico ed infermieristico) e che le stesse non possano essere visionate da estranei (ad es. visitatori);
- particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di familiari di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione), ai quali può essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio congiunto;
- va evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.

3.5 Istituti scolastici

"L'installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza e tenere conto della delicatezza dell'eventuale trattamento di dati relativi a minori.

A tal fine, se può risultare ammissibile il loro utilizzo in casi di stretta indispensabilità (ad esempio, a causa del protrarsi di atti vandalici), gli stessi devono essere circoscritti alle sole aree interessate ed attivati negli orari di chiusura degli istituti, regolando rigorosamente l'eventuale accesso ai dati", PV, punto 4.3.

3.6 Luoghi di culto e di sepoltura

"L'installazione di sistemi di videosorveglianza presso chiese o altri luoghi di culto o di ritrovo di fedeli deve essere oggetto di elevate cautele, in funzione dei rischi di un utilizzo discriminatorio delle immagini raccolte e del carattere sensibile delle informazioni relative all'appartenenza ad

¹¹ Non è chiaro, in base alla legislazione vigente, con quale maggioranza l'assemblea condominiale debba decidere l'installazione dell'impianto di videosorveglianza (ovviamente se la decisione è assunta all'unanimità, il problema non si pone); per questo motivo il Garante ha inviato (in data 13/5/08) una segnalazione al Parlamento, evidenziando la necessità che il legislatore disciplini espressamente tale aspetto.

¹² Anche in considerazione della crescente sensibilità collettiva in ordine alla tutela della privacy, gli impianti di videosorveglianza sono soggetti a controlli sempre più frequenti.

una determinata confessione religiosa. Al fine di garantire il rispetto dei luoghi di sepoltura, l'installazione di sistemi di videosorveglianza deve ritenersi ammissibile all'interno di tali aree solo quando si intenda tutelarle dal concreto rischio di atti vandalici", PV, punto 4.4.

4. Impianti di videosorveglianza e DM 37/08

Si ricorda, infine, che se l'impianto di videosorveglianza è al servizio di un edificio (ovvero è installato allo scopo di inquadrare, in tutto o in parte, l'edificio e/o le sue pertinenze), oppure è alimentato dall'impianto elet-

trico di un edificio, rientra nell'ambito di applicazione del DM 37/08.¹³

Gli impianti di videosorveglianza che non sono al servizio di un edificio, ma hanno lo scopo di sorvegliare aree all'aperto (strade, piazze, parchi, ecc.) sono invece esclusi dall'ambito di applicazione del decreto, sempre che non siano alimentati dall'impianto elettrico di un edificio o unità immobiliare.¹⁴

¹³ Il cortile ed il giardino di un edificio sono esempi di "pertinenza" dell'edificio stesso.

¹⁴ Sono parimenti escluse dal DM 37/08 le telecamere installate a bordo dei mezzi pubblici.




Fig. 2 - Possibilità di installare un impianto di videosorveglianza.

Se l'impianto di videosorveglianza ricade nell'ambito di applicazione del DM 37/08:

- a) l'installatore che lo realizza deve essere abilitato (trattandosi di impianti elettronici) ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del suddetto decreto;
- b) deve essere predisposto il progetto da parte di un professionista (iscritto all'albo) se l'impianto di videosorveglianza "coesiste" con impianti elettrici soggetti a progetto da parte di un professionista, art. 5, comma 2,

- lettera e); di fatto, l'impianto di videosorveglianza deve essere progettato da un professionista se tale obbligo sussiste per l'impianto elettrico che lo alimenta;
- c) l'installatore deve rilasciare la dichiarazione di conformità (DICO) dell'impianto di videosorveglianza.

La fig. 3 riassume i casi in cui l'installatore deve rilasciare la DICO e far predisporre il progetto dell'impianto di videosorveglianza da un professionista.




Fig. 3 - Impianto di videosorveglianza: obbligo di rilascio della DICO e del progetto del professionista.